

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 13 LUGLIO 1880

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti.

Abbiamo due emendamenti proposti dalla Commissione d'accordo col ministro e coi vari proponenti; il primo è di aggiungere dopo le parole « a beneficio dei poveri potrà » queste altre: « con ricorso motivato e notificato alla parte interessata. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

L'altro emendamento è di sopprimere le parole dell'ultimo inciso dell'articolo 3, che sono le seguenti: « la cui emissione potesse recarle un irreparabile pregiudizio. »

**INDELLI, relatore.** Non solo, onorevole presidente, ma altresì dove dice: « quegli atti di urgenza » deve dire: « gli atti di urgenza. »

**PRESIDENTE.** Sta bene; dunque vi sono due soppressioni da fare nella fine dell'ultimo inciso; la prima è questa: sopprimere la parola « quegli » e dire « gli atti » e sopprimere le altre parole: « la cui omissione potesse recarle irreparabile pregiudizio. »

Verremo ai voti.

Quelli che credono che si debba dire: « gli atti » invece che « quegli atti » sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Quelli che credono che si debbano sopprimere le ultime parole dell'ultimo inciso, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Metto a partito l'intero articolo modificato, che rileggo:

« Art. 3. In qualunque stadio della causa o del procedimento, la intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di povertà o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio dei poveri, potrà con ricorso motivato e notificato alla parte interessata chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto d'ammissione la revoca del beneficio stesso; potrà parimente ricorrere per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorità giudiziaria presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al beneficio.

« Il tribunale, la Corte di appello o la Corte di cassazione provvederanno sul ricorso anzidetto in Camera di consiglio.

« Tale ricorso sarà sospensivo; ma potranno com-

parsi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti di urgenza. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sarà assegnato potrà presentarsi, sia per contestare la dedotta povertà, sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa.

« Se la parte avversa comparisce, la Commissione potrà anche fare uno esperimento di conciliazione.

« In ogni caso non potrà mai aver luogo l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso giudizio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

*Voci.* Oh! oh!

**BERIO.** Domando scusa alla Camera, se ancora una volta chiedo di parlare.

Debo proporre una modificazione all'articolo 4 nell'interesse della legge.

Le ammissioni al patrocinio gratuito, si fanno per ciascuna delle sedi di giudizio, 1ª e 2ª istanza. Ora per l'ammissione alla 2ª istanza vi sono dei casi in cui gli atti d'appello debbono essere notificati in un termine brevissimo.

Supponiamo che si tratti di un giudizio di espropriazione forzata, bisogna fare l'appello nel termine di 15 giorni, sotto pena di nullità.

Ora, se la parte che vuol ricorrere in appello, deve notificare il ricorso alla Commissione, e attendere che questa ordini la composizione delle parti avverse, e fissi il giorno per presentarle; i 15 giorni necessariamente passeranno, senza che l'appello sia intimato e il povero potrà essere completamente rovinato.

Io quindi credo che a questo articolo 4 debba farsi una aggiunta, che propongo del tenore seguente:

« La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, eccettuato il caso che vi sia pericolo di pregiudizio per decorrenza di termini, ne darà avviso all'altra parte. »

Aggiungendo quell'inciso si salva l'interesse della povera gente e non si fa danno alcuno alle finanze.

**PRESIDENTE.** V'è pure un'altra proposta, quella dell'onorevole Luporini, in conseguenza sempre del suo discorso di ieri. Ne do lettura:

« Il sottoscritto propone che all'ultimo capoverso dell'articolo 4 alle parole: « In ogni caso non potrà mai aver luogo » si sostituiscano queste altre: « Per regola non potrà mai aver luogo, ecc. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**INDELLI, relatore.** All'onorevole Berio risponderò